




UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO FACOLTÀ DI ECONOMIA - CENTRO SERVIZI GENERALI		
Corso III	Classe 42	Fascicolo
2542	29.04.2011	
UDR	CC	RPA



ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI ESPERTI CONTABILI - PALERMO
DOCUMENTO RICEVUTO
L. 29.04.2011
Ns. Prot. 1542/61

Facoltà di Economia  
Università degli Studi di Palermo

Ordini dei Dottori Commercialisti e degli  
Esperti Contabili di  
Agrigento, Caltanissetta, Palermo, Marsala  
e Trapani

Accordo  
tra  
gli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di  
Palermo, Agrigento, Marsala, Trapani e Caltanissetta  
e  
la Facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Palermo

visto

- l'articolo 43 del Decreto Legislativo 28 giugno 2005, n. 139 e l'art. 6 del DM 7 agosto 2009, n. 143 (*Regolamento del tirocinio professionale per l'ammissione all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista e di esperto contabile*) i quali prevedono che il tirocinio possa essere svolto contestualmente al biennio di studi finalizzato al conseguimento del diploma di laurea specialistica o magistrale, purché lo stesso sia svolto sulla base di accordi tra i Consigli degli Ordini territoriali e le Università, nell'ambito della convenzione quadro siglata fra il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca ed il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;
- l'articolo 46 del D.Lgs. 139/2005, disciplinante le prove dell'esame di Stato per l'iscrizione nella sezione A dell'Albo, il quale dispone, al comma 3, che siano esentati dalla prima prova scritta<sup>1</sup> coloro che abbiano conseguito un titolo di studio all'esito di uno dei corsi di laurea realizzati sulla base di accordi tra i Consigli degli Ordini territoriali e le Facoltà, nell'ambito della convenzione quadro siglata tra il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca ed il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;
- l'articolo 47 del D.Lgs. 139/2005, disciplinante le prove dell'esame di Stato per l'iscrizione nella sezione B dell'Albo, il quale dispone, al comma 3, che siano esentati dalla prima prova scritta<sup>2</sup> coloro che abbiano conseguito un titolo di studio all'esito di uno dei corsi di laurea realizzati sulla base di accordi tra i Consigli degli Ordini territoriali e le Facoltà, nell'ambito della convenzione quadro siglata fra il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca ed il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;

<sup>1</sup> Avente ad oggetto le seguenti materie: ragioneria generale ed applicata, revisione aziendale, tecnica industriale e commerciale, tecnica bancaria, tecnica professionale, finanza aziendale.

<sup>2</sup> v. nota n. 1

- l'articolo 36 del D.Lgs. 139/2005, il quale dispone che per l'iscrizione nella sezione A dell'Albo – Commercialisti – occorre essere in possesso di una laurea nella Classe delle lauree specialistiche in Scienza dell'economia (64S), ovvero nella classe delle lauree specialistiche in Scienze economico-aziendali (84S), e che per l'iscrizione nella sezione B dell'albo – Esperti contabili – occorre essere in possesso di una laurea nella classe delle lauree in Scienze dell'economia e della gestione aziendale (17) o nella Classe delle lauree in Scienze economiche (28);
- l'articolo 8 della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, disciplinante le prove dell'esame di abilitazione all'esercizio della revisione legale dei conti, il quale individua le materie che devono essere oggetto di controllo delle conoscenze teoriche in sede d'esame;
- l'art. 4 del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, di attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativo alle materie oggetto dell'esame di idoneità professionale per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale;

#### **considerato**

- che la convenzione quadro tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ed il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili, ex art. 43, comma 2, decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, siglata il 13 ottobre 2010, ha fissato le condizioni minime che consentono:
  - l'esonero dalla prima prova dell'esame di Stato per l'accesso alla sezione B dell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
  - lo svolgimento del tirocinio professionale nel corso del biennio di studi finalizzato all'acquisizione della laurea magistrale o specialistica;
  - l'esonero dalla prima prova dell'esame di Stato per l'accesso alla sezione A dell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
- che la predetta convenzione quadro ha altresì fissato le condizioni minime per la realizzazione di percorsi formativi espressamente finalizzati all'accesso alla professione di dottore commercialista ed esperto contabile;
- che la convenzione quadro tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ed il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili prevede che gli Ordini territoriali e le Università diano attuazione a quanto in essa contenuto mediante la sottoscrizione di accordi a livello locale, applicabili nei confronti di tutti i soggetti iscritti nei registri dei tirocinanti tenuti da tutti i Consigli degli Ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili costituiti sul territorio nazionale;
- che è opportuno non pregiudicare la possibilità per i futuri laureati di conseguire l'abilitazione all'esercizio dell'attività della revisione legale dei conti, all'esito dell'esame di Stato per l'accesso alla professione di dottore commercialista e di esperto contabile, senza dover sostenere ulteriori esami di Stato;




**stipulano**

il seguente accordo.

**Articolo 1. Finalità e campo di applicazione dell'accordo**


1. Le parti si impegnano a contribuire, ciascuna per quanto di propria competenza, alla realizzazione di percorsi formativi che consentano di fare acquisire ai giovani le conoscenze culturali, metodologiche e tecniche che favoriscano un più immediato e diretto inserimento nel mondo del lavoro, nonché di ottimizzare i tempi agevolando il percorso per l'accesso all'esercizio della professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile.

2. Nel rispetto della convenzione quadro siglata tra il MIUR ed il CNDCEC il 13 ottobre 2010, il presente accordo si applica:

- a) ai corsi di laurea della classe L 18 (*classe delle lauree in scienze dell'economia e della gestione aziendale*) e della classe L 33 (*classe delle lauree in scienze economiche*) di cui all'allegato 2 del DM 26 luglio 2007 e, in via transitoria, ai corsi della classe 17 (*classe delle lauree in scienze dell'economia e della gestione aziendale*) e della classe 28 (*classe delle lauree in scienze economiche*);
- b) ai corsi di laurea magistrale della classe LM 56 (*classe delle lauree magistrali in scienze dell'economia*) e della classe LM 77 (*classe delle lauree magistrali in scienze economico-aziendali*) di cui all'allegato 2 del DM 26 luglio 2007 e, in via transitoria, ai corsi di laurea specialistica della classe 64S (*classe delle lauree specialistiche in scienza dell'economia*) e della classe 84S (*classe delle lauree specialistiche in scienze economico-aziendali*);
- c) alle modalità di svolgimento del tirocinio professionale di cui all'art. 6 del DM 7 agosto 2009, n. 143, durante il corso di studi magistrale o specialistico.

**Articolo 2. Acquisizione dei crediti formativi del corso di laurea**

1. Al fine di consentire l'esonero dalla prima prova dell'esame di Stato per l'accesso alla sezione B dell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti Contabili, nonché di consentire l'acquisizione dei crediti universitari necessari per svolgere il corso di laurea magistrale o specialistica in convenzione, nella predisposizione dell'offerta didattica relativa ai corsi di laurea della classe L 18 (*classe delle lauree in scienze dell'economia e della gestione aziendale*) e della classe L 33 (*classe delle lauree in scienze economiche*) di cui all'allegato 2 del DM 26 luglio 2007, la Facoltà si impegna a garantire, per quanto compatibile con il soddisfacimento dei requisiti minimi ministeriali, la predisposizione di profili formativi che consentano l'acquisizione di almeno i seguenti crediti formativi nei corrispondenti settori scientifico-disciplinari:



<b>Settori scientifico- disciplinari</b>	<b>Crediti formativi</b>
SECS-P/07 Economia aziendale	Almeno 24 CFU
SECS-P/08 Economia e gestione delle imprese	Almeno 15 CFU
SECS-P/09 Finanza aziendale	
SECS-P/10 Organizzazione aziendale	
SECS-P/11 Economia degli Intermediari finanziari	

2. Nell'ambito dei settori scientifico-disciplinari indicati, la Facoltà si impegna comunque a garantire una specifica formazione con riferimento alle materie previste nella prima prova dei suddetti esami di Stato, nonché a quelle dall'art.4 del D.Lgs. del 27 gennaio 2010, n. 39, che costituiscono materie obbligatorie dell'esame di idoneità per l'abilitazione all'attività di revisione legale dei conti.

3. I corsi di laurea attivati dalla Facoltà che soddisfano i requisiti contenuti nei precedenti commi devono indicare nei propri obiettivi formativi specifici la formazione per l'accesso alla professione di esperto contabile di cui al D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139, nonché gli elementi a supporto della formazione per lo svolgimento dell'attività di revisione legale dei conti di cui al D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.

4. Nei tre anni accademici successivi all'entrata in vigore della convenzione quadro tra CNDCEC e MIUR, siglata il 13 ottobre 2010, al fine di consentire alla Facoltà di adeguare l'offerta formativa ai requisiti richiesti dalla convenzione stessa, i crediti formativi di cui alla tabella del comma 1 possono essere acquisiti anche durante il biennio per il conseguimento della laurea magistrale.

### **Articolo 3. Acquisizione dei crediti formativi dei corsi di laurea magistrale o specialistica**

1. Al fine di consentire l'esonero dalla prima prova dell'esame di Stato per l'accesso alla sezione A dell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, nonché di consentire lo svolgimento del tirocinio professionale nel corso del biennio di studi finalizzato all'acquisizione della laurea magistrale o specialistica in convenzione, nella predisposizione dell'offerta didattica relativa ai corsi di laurea magistrale della classe LM 56 (*classe delle lauree magistrali in scienze dell'economia*) e della classe LM 77 (*classe delle lauree magistrali in scienze economico-aziendali*) di cui all'allegato 2 del DM 26 luglio 2007, la Facoltà si impegna, per quanto compatibile con il soddisfacimento dei requisiti minimi ministeriali, a garantire la predisposizione di profili formativi che consentano l'acquisizione di almeno i seguenti crediti formativi nei corrispondenti settori scientifico-disciplinari:

<b>Settori scientifico-disciplinari</b>	<b>Crediti formativi</b>
SECS-P/07 Economia aziendale	Almeno 18 CFU
SECS-P/08 Economia e gestione delle imprese SECS-P/09 Finanza aziendale SECS-P/10 Organizzazione aziendale SECS-P/11 Economia degli intermediari finanziari	Almeno 9 CFU
IUS /04 Diritto commerciale IUS /05 Diritto dell'economia IUS /12 Diritto tributario IUS /15 Diritto processuale civile IUS /17 Diritto penale	Almeno 21 CFU

2. Parte dei crediti formativi di cui alla tabella esposta nel presente art. 3 possono essere già stati acquisiti nella laurea triennale in aggiunta a quelli di cui alla tabella esposta nell'art. 2. Nel caso in cui i crediti formativi di cui alla tabella esposta nell'art. 2 non siano già stati acquisiti nel percorso di laurea triennale, deve essere assicurato il recupero, prima dell'iscrizione al corso di studio per il conseguimento della laurea magistrale, delle tematiche formative nelle medesime materie.

3. Nell'ambito dei settori scientifico-disciplinari indicati nella tabella di cui al comma 1, la Facoltà si impegna comunque a garantire una specifica formazione con riferimento alle materie previste nella prima prova dei suddetti esami di Stato nonché da quelli dell'art. 4 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, che costituiscono materie obbligatorie dell'esame di idoneità professionale per l'abilitazione all'attività di revisione legale dei conti.

4. I corsi di laurea magistrale attivati dalla Facoltà che soddisfano i requisiti indicati nei precedenti commi devono indicare nei propri obiettivi formativi specifici la formazione per l'accesso alla professione di dottore commercialista di cui al D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139, nonché la formazione per lo svolgimento dell'attività di revisione legale dei conti di cui al D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.

#### **Articolo 4. Condizioni per lo svolgimento del tirocinio professionale durante i corsi di laurea magistrale o specialistica**

1. Coloro che sono iscritti ad uno dei corsi di laurea magistrale o specialistica, di cui all'art. 3 del presente accordo, possono svolgere il tirocinio professionale nel corso del biennio di studi finalizzato all'acquisizione della laurea magistrale (o specialistica) se hanno conseguito almeno:

- a) una laurea triennale nella classe delle lauree 17 (*classe delle lauree in scienze dell'economia e della gestione aziendale*) o della classe 28 (*classe delle lauree in scienze economiche*), ovvero della classe L 18 (*classe delle lauree in scienze dell'economia e della gestione aziendale*) o della classe L 33 (*classe delle lauree in scienze economiche*);

- b) una laurea in classi di laurea diverse da quelle indicate alla lettera a), purché colmino i contenuti formativi richiesti dall'Ordinamento didattico per l'accesso alle lauree magistrali convenzionate di cui all'articolo 3 del presente accordo.
2. Al fine dello svolgimento del tirocinio professionale nel corso del biennio di studi finalizzato all'acquisizione della laurea magistrale o specialistica parte dei crediti formativi di cui alla tabella esposta nell'articolo 3, comma 1 del presente accordo possono già essere stati acquisiti nel corso di studi per il conseguimento della laurea triennale in aggiunta ai crediti formativi indicati nella tabella esposta nell'articolo 2, comma 1.
3. Al fine dello svolgimento del tirocinio professionale nel corso del biennio di studi finalizzato all'acquisizione della laurea magistrale o specialistica, qualora i crediti formativi indicati nella tabella esposta nell'articolo 2, comma 1, del presente accordo non siano già stati acquisiti nel percorso di laurea, deve essere assicurato il recupero, prima dell'iscrizione al corso di studio per il conseguimento della laurea magistrale, delle tematiche relative ai contenuti formativi nelle medesime materie.
4. Al fine dello svolgimento del tirocinio professionale nel corso del biennio di studi finalizzato all'acquisizione della laurea magistrale o specialistica, la specifica formazione nelle materie previste dall'art. 4 del Digs. del 27 gennaio 2010, n. 39, che sono obbligatorie nell'esame di Stato per l'abilitazione all'attività di revisione legale dei conti deve essere assicurata nel complesso dei crediti formativi di cui alle tabelle esposte negli articoli 2 e 3 del presente accordo, relative rispettivamente alla laurea e alla laurea magistrale o specialistica.

#### **Articolo 5. Svolgimento del tirocinio professionale durante i corsi di laurea magistrale o specialistica**

1. Coloro che sono iscritti ad uno dei corsi di laurea magistrale o specialistica, di cui all'art. 3, e che rispettino le condizioni indicate all'articolo 5 del presente accordo, possono svolgere il tirocinio professionale nel corso del biennio di studi finalizzato all'acquisizione della laurea magistrale o specialistica.
2. Il tirocinio, anche sotto forma di stages inclusi nei piani di studio, di durata non inferiore a 1.000 ore, è svolto presso un dottore commercialista o ragioniere commercialista ovvero, sotto la sorveglianza diretta di un professionista iscritto nella sezione A, attraverso altri enti o istituzioni deputati allo svolgimento di attività di carattere formativo-professionale, attività promosse o coordinate dall'Ordine territoriale ed anche mediante ricerche, studi ed attività finalizzate alla predisposizione della tesi di laurea e all'approfondimento delle tematiche oggetto della professione. Qualora il tirocinio si svolga attraverso più modalità indicate nel presente comma, gli Ordini territoriali indicano il numero di ore da dedicare a ciascuna delle modalità prescelte dal tirocinante.
3. Il periodo trascorso all'estero per seguire i programmi di scambio universitario internazionale (ad esempio, Erasmus, Socrates, ecc.) o comunque autorizzato o riconosciuto dall'Università non determina l'interruzione del tirocinio.

4. Gli Ordini Indicano un proprio referente organizzativo appositamente dedicato e individuano i professionisti presso i quali, o sotto la cui supervisione, svolgere il tirocinio.

5. La valutazione dell'attività svolta nel corso del periodo di tirocinio è fatta sulla base delle attestazioni semestrali apposte dal professionista e dal tirocinante sul libretto di tirocinio professionale rilasciato dall'Ordine stesso. La verifica sull'effettivo svolgimento del tirocinio spetta all'Ordine, in sede di apposizione del visto semestrale sul libretto di tirocinio.

6. Il professionista redige una relazione ed esprime il proprio giudizio su tutta l'attività di tirocinio svolta durante il corso di laurea magistrale o specialistica. Se la tesi di laurea è centrata su argomenti che sono stati approfonditi nel corso dell'attività di tirocinio, il professionista può essere assumere la funzione di correlatore in sede di Commissione di laurea.


7. Qualora siano soddisfatte le condizioni di cui ai precedenti commi, al conseguimento della laurea specialistica o magistrale, per accedere all'esame di Stato per l'iscrizione nella sezione A dell'Albo, ai sensi dell'art. 42, comma 3, lettera b) del D.Lgs. 139/2005 e dell'art. 6, comma 3 del D.M. 7 agosto 2009, n. 143, almeno un anno di tirocinio deve essere svolto presso lo studio di un professionista iscritto, da almeno cinque anni, nella sezione A Commercialisti dell'Albo.

#### **Articolo 6 – Laurea, laurea magistrale o specialistica e percorsi di accesso alla professione in ambito europeo**

1. In base alla convenzione quadro, il presente accordo prevede, ad integrazione dei contenuti minimi di cui alla convenzione quadro stessa, che i corsi di laurea e i corsi di laurea magistrale o specialistica possano avere un'articolazione dettagliata dei contenuti conformi agli standard internazionali e ai modelli definiti da accordi internazionali di cui è parte Il Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili (quali, ad esempio, il progetto Common Content), finalizzati a garantire l'uniformità dei percorsi di accesso alla professione a livello europeo e, in particolare, a dare concreta attuazione al diritto di libera circolazione dei professionisti contabili nell'ambito dell'Unione Europea, attraverso lo stabilimento o la prestazione temporanea in altri Paesi membri dell'UE.

2. La Facoltà e gli Ordini territoriali si impegnano ad informare adeguatamente gli studenti, a partire dall'ultimo anno di scuola superiore, in merito alle offerte formative ed ai percorsi alternativi finalizzati all'accesso alla professione di dottore commercialista ed esperto contabile, evidenziando le differenti opportunità che derivano dai percorsi di studio che integrano i contenuti prescritti negli accordi internazionali di cui è parte il CNDCEC, finalizzati a garantire l'uniformità dei percorsi di accesso alla professione e ad assicurare la libera circolazione dei professionisti contabili nell'ambito dell'Unione Europea.

7

The bottom of the page features several handwritten signatures and initials in black ink. On the left, there is a signature that appears to be 'J. R.'. To its right is a circular stamp or mark containing a stylized 'S'. Further right are two more signatures, one of which is quite large and loops around. The number '7' is printed below the first signature.

## Articolo 7 – Disposizioni transitorie

Il presente accordo ha validità anche per i corsi di studio di cui all'Art. 1, già attivati alla data di sottoscrizione dell'accordo stesso, che ne soddisfino i contenuti previsti. Le modalità di applicazione dell'accordo a tali corsi di studio, per quanto concerne l'eventuale revisione dei piani di studio degli studenti, sarà disciplinato dalle relative strutture didattiche competenti.


## Articolo 8 – Rinnovo e revisione dell'accordo

1. Il presente accordo si intende tacitamente rinnovato per ciascun anno accademico ove non venga disdetto con preavviso di almeno sei mesi dall'inizio dell'anno accademico da una delle parti. In ogni caso sono fatti salvi i diritti acquisiti dagli studenti in vigenza dell'accordo stesso.

2. Il presente accordo potrà essere periodicamente aggiornato anche in funzione delle novità legislative introdotte in ambito professionale ed universitario, a livello nazionale ed europeo, ed al fine di implementarne l'applicazione presso la Facoltà e gli Ordini

Palermo, 29 APR 2011

Il Preside della Facoltà di Economia  
dell'Università degli studi  
di Palermo



I Presidenti  
degli Ordini dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili di

Palermo



Agrigento



Caltanissetta

BELEGA



Marsala



Trapani

